

Obbligo del Super green pass. Diramata la nuova circolare del Viminale

Con la [circolare del 4 gennaio 2022, prot. n. 15350/117/2/1](#) del Ministero dell'interno ha illustrato le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono il campo di applicazione della certificazione verde "*rafforzata*".

In particolare, spiega il documento del Viminale, a decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del green pass "*rafforzato*" diviene obbligatorio per l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico

locale o regionale.

Inoltre, il possesso della certificazione verde *“rafforzata”*, sempre a decorrere dal 10 gennaio prossimo, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività:

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Le disposizioni che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività al possesso del *green-pass* *“rafforzato”* in luogo del certificato verde base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

[Link al testo della circolare Ministero dell'interno 4 gennaio 2022](#) – Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: *«Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.»*

(*Link* al sito:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/circolare_gabinetto_del_ministro_04.01.2022.pdf

Fonte: Ministero dell'Interno – sito: www.interno.gov.it